

INTRODUZIONE

L'avvento di internet e la sua capillare diffusione hanno trasformato in maniera radicale il modo in cui comunichiamo, con effetti significativi sul diritto penale e, più in particolare, sul reato di diffamazione.

Nel contesto *offline*, tale reato trova applicazione su mezzi tradizionali come la stampa, la televisione, e la radio, con regolamentazioni già ampiamente consolidate e interpretate dalla giurisprudenza.

Tuttavia, la possibilità di offendere l'onore e la reputazione altrui tramite contenuti digitali ha ampliato la portata e l'impatto del reato di diffamazione, rendendo necessaria una riflessione critica sul bilanciamento tra tutela dell'integrità personale e libertà di espressione.

Con la possibilità di condividere contenuti a livello globale e di raggiungere una platea indeterminata di destinatari, la diffamazione *online* rappresenta ancora oggi una delle sfide più complesse e attuali per il nostro ordinamento giuridico.

Questo elaborato si propone di indagare i profili giuridici e normativi legati alla diffamazione *online*, con l'obiettivo di analizzare le risposte del nostro ordinamento e le interpretazioni della giurisprudenza in merito.

Partendo dal tema della diffamazione in generale, si delinearanno i principali aspetti normativi e giurisprudenziali per comprendere le basi della tutela dell'onore e della reputazione, esaminando poi le principali difficoltà che sorgono nel trasferire questi principi in un contesto digitale, dove la comunicazione non è più limitata dal tempo e dallo spazio, e dove il rischio di lesione dell'onore e della reputazione è amplificato dalla natura permanente e accessibile del contenuto *online*, focalizzandosi su come la giurisprudenza e la dottrina abbiano affrontato le peculiarità di questo fenomeno nel tentativo di adattare le norme esistenti a un contesto digitale.

Parte della riflessione è il necessario bilanciamento tra la tutela dell'onore e della reputazione e il diritto alla libertà di espressione, un diritto fondamentale garantito dall'articolo 21 della Costituzione Italiana, che consente a ciascuno di esprimere il proprio pensiero senza censure.

Tuttavia, l'esercizio della libertà di espressione, come sancito anche in ambito europeo dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (articolo 10 CEDU),

trova dei limiti necessari laddove entri in conflitto con altri diritti, come il diritto all'onore e alla reputazione, che anch'essi meritano una protezione adeguata.

Il tema richiede un'attenta riflessione, poiché le stesse libertà che garantiscono il diritto di manifestare il proprio pensiero possono facilmente diventare lo strumento per lesioni indebite della reputazione altrui, soprattutto in un contesto come quello digitale, in cui i contenuti offensivi raggiungono un pubblico ampio e sono spesso difficili da rimuovere.

Le riflessioni si ampliano ulteriormente in relazione alla figura e alle responsabilità che ricadono sui *provider* di servizi digitali, che si trovano a ospitare contenuti generati dagli utenti senza poter sempre materialmente esercitare un controllo preventivo.

Il *Digital Services Act*, recentemente introdotto dall'Unione Europea, rappresenta un importante tentativo di disciplinare questa materia, imponendo obblighi specifici ai *provider* di servizi per rimuovere contenuti illeciti e per tutelare la libertà di espressione dei singoli utenti.

Infine, mi soffermerò sulle proposte di riforma della normativa italiana in materia di diffamazione, discutendo le ipotesi di depenalizzazione del reato e la possibile introduzione di sanzioni amministrative, che potrebbero rappresentare un'alternativa alle pene detentive, pur mantenendo la necessaria funzione deterrente.

L'obiettivo è di andare ad esplorare le potenzialità di una normativa moderna che sia capace di bilanciare la libertà di espressione con l'esigenza di tutelare l'onore e la reputazione nel contesto *online*.

Questa tesi si propone dunque di offrire un quadro complessivo delle problematiche e delle soluzioni giuridiche legate alla diffamazione, con particolare attenzione alle sfide del *cyberspazio*, al fine di suggerire possibili linee di sviluppo per una normativa più efficace e adeguata alle nuove dinamiche comunicative digitali.

CAPITOLO I

SOMMARIO: - 1. La libertà di manifestazione del pensiero – 1.1. L'importanza dei limiti impliciti all'Art. 21 Cost. – 1.2. Il diritto ad essere informati - 1.3. La dichiarazione dei diritti in internet – 2. Il Quadro legislative della diffamazione – 2.1. Definizione di diffamazione: profili generali – 2.2. L'evoluzione dell'onore come bene giuridico tutelato – 2.2.1. Le diverse concezioni sull'onore - 2.3. I requisiti strutturali: l'assenza della vittima – 2.4. La comunicazione a più persone – 2.5. L'offesa all'altrui reputazione – 2.6. La diffamazione come reato comune e la tutela dei soggetti passivi – 2.7. L'elemento soggettivo: dall' *animus diffamandi* alla rilevanza del dolo generico – 2.8. Il *tempus commissi delicti* e il *locus commissi delicti* - 2.9. Ipotesi di concorso di più persone – 2.10. La configurabilità del tentativo – 3. Le circostanze aggravanti speciali: profili generali – 3.1. L'attribuzione di un fatto determinato – 3.2. Offesa arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico – 3.2.1. L'evoluzione della nozione di stampa nella giurisprudenza italiana: dalla legge del 1948 all'attuale estensione del concetto di stampa – 3.3. L'offesa arrecata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza o ad un Autorità costituita in collegio – 4. Cause di giustificazione comuni – 4.1. Diritto di cronaca – 4.1.1. La cronaca giudiziaria e le restrizioni imposte dalla "Legge Bavaglio" - 4.2. Diritto di critica – 5. Cause speciali di non punibilità – 5.1. *Exceptio Veritatis* – 5.2. Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - 5.3. La provocazione

1. La libertà di manifestazione del pensiero

La libertà di manifestazione del pensiero, in una società basata sul possesso e sulla circolazione delle informazioni, gioca un ruolo di significativo interesse

rispetto alle notevoli estrinsecazioni della persona¹.

Inoltre, a definire al meglio l'ambito di operatività dei delitti contro l'onore, tra cui quello di diffamazione, contribuiscono certamente le ampie facoltà derivanti dal riconoscimento costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di stampa.

Tale libertà, sancita dall'articolo 21 Cost. è certamente uno dei capisaldi nel sistema di diritti e libertà garantiti nel nostro ordinamento giuridico.

La libertà di manifestazione del pensiero esisteva anche anteriormente all'avvento delle prime costituzioni.

I sudditi dell'*ancien régime* non vivevano in catene, o, in altri termini, non erano materialmente privati delle proprie libertà.

La libertà di cui fruivano, tuttavia, era una libertà effettuale.

La quale non formava oggetto di un diritto tutelato nei confronti dello Stato².

Essa, quindi, non tutelava i singoli nei confronti del potere sovrano, il quale, a proprio capriccio, poteva farla cessare mediante un semplice ordine³.

Con l'avvento delle prime Costituzioni, le libertà assursero al rango di diritti: configurandosi come limiti all'azione del potere sovrano⁴.

L'inclusione della libertà di manifestazione del pensiero nella Costituzione Italiana del 1948 è sicuramente un diretto risultato delle limitazioni vissute durante il periodo fascista, nel quale si era imposta una rigida censura soprattutto in ambito di stampa e si erano limitate severamente le libertà di espressione.

A tal proposito sono state numerose le pronunce della Corte Costituzionale tra gli anni sessanta e settanta che hanno reso l'articolo 21 e le garanzie in esso contenute di primaria importanza per il nostro ordinamento.

Non a caso, la Corte arrivò a dichiarare nel 1968 che la manifestazione di pensiero fosse un «diritto coesistente al regime di libertà garantito dalla Costituzione» e nel 1969 la Consulta ha qualificato la libertà di espressione come «pietra angolare dell'ordine democratico»⁵.

Questo articolo rappresenta quindi un simbolo di opposizione e di protezione

¹ M. CIANCIMINO, *La libertà di espressione nel mondo digitale: alcune coordinate civilistiche in tema di contenuti controversi sui social network*, Diritto di Famiglia e delle Persone (II), fasc.1/2022, 360.

² A. D'ATENA, *Lezioni di diritto Costituzionale*, 4. Ed., Torino, 2018, 6.

³ A. D'ATENA, *op. cit.* 7.

⁴ *Ibidem*.

⁵ G. BARBETTI, *Libertà di espressione nella Costituzione: introduzione all'articolo 21*, riv. giur. *Ius in Itinere*, 29 aprile 2021, 3 ss.

contro tutti gli abusi e le restrizioni di quel periodo storico, garantendo ufficialmente che in Italia ogni individuo possa esprimere liberamente la propria opinione e le proprie idee.

In particolare, l'art. 21 della nostra Costituzione, stabilendo che «tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», tutela tale diritto in misura molto ampia, prevedendo altresì che la stampa non possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Tale libertà è stata inquadrata tra i diritti assoluti e cd. “non funzionali” per la ragione che, da una parte, essa viene garantita al singolo in quanto tale, dall'altra per il fatto che la tutela accordata prescinde dai contenuti della manifestazione del pensiero, essendo motivata dalla necessità di salvaguardare la possibilità di esprimere pubblicamente le proprie opinioni⁶.

La tutela costituzionale offerta dall'art 21 Cost. è, come anticipato, molto ampia, anche in quanto rientra nei diritti relativi ai rapporti civili ed in particolare fra quelli espressamente accordati a tutti, ossia senza alcuna limitazione in base alla cittadinanza, a differenza di quanto accade, ad esempio, per le libertà di circolazione, riunione, associazione.

Pertanto, ne sono titolari anche gli stranieri e perfino le persone giuridiche⁷.

Lo stesso articolo 21 Cost., inoltre, proclama che la stampa non possa essere soggetta ad autorizzazioni o censure, sulla scia di legittime preoccupazioni di evitare il ritorno a gravi misure limitative della libertà di stampa attuate durante il regime fascista.

Per tale ragione, viene altresì stabilito ai commi successivi che eventuali deroghe alla libertà di stampa debbano essere previste per legge e decise con atto motivato dell'autorità giudiziaria: ciò significa che, in tale materia, è prevista una duplice riserva, di legge e di giurisdizione⁸.

Il quarto comma prevede delle deroghe tale principio, permettendo alla polizia giudiziaria, in caso di assoluta urgenza, di poter procedere al sequestro della stampa periodica, ma tale sequestro è valido in un lasso di tempo limitato richiedendo la convalida dell'autorità giudiziaria.

⁶ G. ROLLA, *La tutela costituzionale dei diritti*, Milano, 2018, 67 ss.

⁷ *Ibidem*.

⁸ E. LAMARQUE, *La tutela costituzionale della libertà di stampa*, in M. CUNIBERTI, E. LAMARQUE, B. TONOLETTI, G.E. VIGEVANI, P. VIVIANI SHLEIN, *Percorsi di diritto dell'informazione*, Torino, 2011, 14.

L'articolo si conclude, infine, con il quinto e sesto comma, che prevedono rispettivamente la possibilità per la legge ordinaria di imporre la pubblicità dei mezzi di finanziamento della stampa periodica e l'unico limite imposto alle pubblicazioni, spettacoli e manifestazioni è quello del buon costume, espressamente previsto all'ultimo comma dell'art. 21 e anche tale previsione deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come riferimento al pudore sessuale⁹.

1.1 L'importanza dei limiti impliciti all'art. 21 Cost.

La libertà di espressione dei consociati, così come sancita dall'articolo 21 della Costituzione, non deve essere interpretata come una situazione giuridica assoluta.

Questo significa che non ogni manifestazione di pensiero può essere considerata lecita in ogni circostanza.

Infatti, la libertà di espressione assume rilevanza e riceve tutela non in modo illimitato, ma piuttosto nella misura in cui viene esercitata nel rispetto del buon costume, come previsto dal comma 6 dello stesso articolo.

A questo ampio divieto, che stabilisce le linee guida per la regolamentazione di determinate libertà e diritti, si devono necessariamente affiancare ulteriori limiti.

Questi limiti sono significativi poiché derivano da interessi e beni fondamentali protetti dalla Costituzione stessa, come il rispetto della dignità umana, la sicurezza pubblica e la tutela della *privacy*.

Inoltre, esistono trattamenti differenziati che variano principalmente in base a fattori quali lo status, la carica o la professione dell'individuo.

Tali differenziazioni sono state oggetto di attenta interpretazione da parte della Corte costituzionale, la quale ha fornito indicazioni su come bilanciare la libertà di espressione con altri diritti e valori costituzionali.

La Cassazione ha di fatto ribadito che «deve essere tenuto fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali»¹⁰ e che «la libertà di manifestazione del pensiero non può esercitarsi in modo tale da mettere a repentaglio i valori su cui si fonda lo Stato democratico, né in contrasto con i principi espressamente sanciti o impliciti

⁹ G. ROLLA, *op. cit.*, 70.

¹⁰ Cass. Pen., Sez. V, 22/07/2019, n. 32862.

della Costituzione»¹¹.

Orbene, si evince come limiti inespresi alla libera manifestazione del pensiero, derivino automaticamente dalla statuizione di altri principi costituzionali e come l'operazione di bilanciamento fra essi rappresenti l'esercizio di un potere discrezionale lasciato al giudice, che deve stabilire quale principio prevalga nel caso concreto¹².

Questi limiti impliciti possono dunque essere solo quelli che si desumono direttamente dalla Costituzione e sono finalizzati alla protezione di altri beni costituzionali.

Inoltre, è precluso al legislatore introdurre limiti ulteriori che siano individuati in modo discrezionale.

Questo principio assicura che la legislazione rimanga allineata con i valori fondamentali della nostra giurisprudenza, evitando interpretazioni arbitrarie che possano compromettere diritti già garantiti.

Sul tema, di particolare rilevanza è la sentenza del TAR Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, n. 580/2013, in cui il giudice amministrativo ha ribadito che:

1. Come ogni libertà, anche quella di parola e di opinione deve sempre coniugarsi con la responsabilità, per cui la libertà di espressione va esercitata nei limiti di legge e non può mai travalicare i confini del rispetto per le opinioni diverse dalla propria, per i cittadini e per le istituzioni;
2. In nessun Paese democratico è consentito utilizzare la libertà di parola per incitare alla commissione di reati [...];
3. Ferme restando le libertà fondamentali, uno Stato democratico e sovrano non è certo un ente imbecille, per cui ha il diritto e il dovere di reagire, nelle forme di legge, ma anche con tutta la forza della legge, ogni qual volta vengano messi in discussione i principi basilari su cui si fonda ovvero ove sia in pericolo la stessa *salus rei publicae*;¹³

¹¹ T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 26/06/2012, n.1300.

¹² C. Cost., 16 marzo 1962, n. 19, in *www.giurcost.org*. «la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nella esigenza che attraverso l'esercizio di essi non vengano sacrificati beni, ugualmente garantiti dalla Costituzione».

¹³ TAR Friuli-Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, n. 580/2013,

Secondo la giurisprudenza il giudice, nel procedere al bilanciamento tra i valori di rilevanza costituzionale, è tenuto a considerare che il diritto alla libera manifestazione del pensiero non può mai essere ritenuto equivalente o addirittura prevalente sul fondamentale diritto al rispetto della dignità personale degli individui e all'uguaglianza¹⁴.

In particolare, nell'articolo 3 della Costituzione si statuisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale.

Ciò implica che manifestazioni del pensiero di carattere ingiurioso o diffamatorio nei confronti di altre persone, che potrebbero compromettere la dignità sociale dell'ingiuriato e del diffamato, sono sanzionate dalle leggi ordinarie.

In particolare, questo è previsto dagli articoli 594 (abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7) e 595 del Codice penale¹⁵.

1.2 Il diritto ad essere informati

L'ampia tutela garantita, sia da fonti interne che sovranazionali, alla libertà di espressione ha spinto gli interpreti a riflettere sull'esistenza di un diritto speculare: il diritto di essere informati.

Si comincia, infatti, a vedere questa libertà in una dimensione partecipativa, promuovendo l'idea di un processo continuo di informazione e formazione dell'opinione pubblica¹⁶.

La libertà di espressione andrebbe quindi intesa come libertà di ricevere informazioni e idee tramite qualsiasi mezzo.

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo all'art. 19 prevede espressamente «il diritto di ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza

frontiere».

¹⁴ Cass. Civ., Sez. III, 16/08/2023, n. 24686.

¹⁵ cfr. G. BARBETTI, *op. cit.*, riv. giur. Ius in Itinere, 29 aprile 2021.

¹⁶ G.E. VIGEVANI, *Informazione e democrazia*, in M. CUNIBERTI, E. LAMARQUE, B. TONOLETTI, G.E. VIGEVANI, P. VIVIANI SHLEIN, *op. cit.*, 4.

Analogamente, l'art. 10 CEDU accorda un'ampia tutela alla libertà d'opinione, che comprende altresì «la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza delle autorità pubbliche e senza considerazioni di frontiera».

Infine, anche la Carta di Nizza precisa come tale diritto «includa la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte di autorità pubbliche e senza limiti di frontiera»¹⁷.

Tuttavia, si osserva come la Costituzione italiana, ad oggi, non riconosca espressamente tale diritto, nonostante i tentativi di inserirlo¹⁸.

A ovviare ciò è intervenuta la giurisprudenza: al riguardo la Corte costituzionale ha stabilito come anche l'interesse della collettività all'informazione derivi indirettamente dal riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero, con la conseguenza che lo Stato deve assicurare un effettivo diritto all'informazione.

La Corte ha avuto modo di affermare come lo Stato debba assicurare tale diritto promuovendo, con il riconoscimento dell'emittenza quale servizio pubblico essenziale di preminente interesse generale, lo sviluppo sociale e culturale della collettività e un'informazione quanto più possibile pluralistica, obiettiva e imparziale¹⁹.

In questo senso va altresì interpretata la censura di incostituzionalità di alcuni articoli della legge n. 370 del 1934 (disciplina delle rappresentanze e dell'azione sindacale per i dipendenti pubblici), riguardanti il riposo domenicale e settimanale, che, regolando il riposo obbligatorio, di fatto ostacolavano la diffusione e la circolazione di informazioni e notizie dalle 13 della domenica alle 12 del lunedì.

In tale occasione la Corte ha sottolineato come ciò compromettesse, oltre alla libertà di manifestazione del pensiero dal lato attivo, anche l'interesse generale

¹⁷ S. TURCHETTI, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma, 2014, 4.

¹⁸ Commissione Bicamerale "Bozzi" presentò al Parlamento, in data 29 gennaio 1985, una relazione finale con la quale si prevedeva, tra le altre riforme al testo costituzionale, l'inserimento di un articolo 21-bis, relativo al diritto all'informazione che, in maniera speculare all'art. 21 Cost., affermava il diritto ad accedere, ricercare e ricevere informazioni. Come noto, le riforme di tale Commissione non furono approvate.

¹⁹ C. Cost., 13 maggio 1987, n. 153, in www.cortecostituzionale.it.